



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Criteria generali per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30 marzo 2021

CAPO I - Disposizioni generali	
Art. 1	Principi generali
Art. 2	Pubblicità e trasparenza
Art. 3	Rappresentanza in giudizio
CAPO II - Affidamento dei singoli servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016	
Art. 4	Principi generali
Art. 5	Incarichi ricompresi nell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016
Art. 6	Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali
Art. 7	Requisiti per l'iscrizione
Art. 8	Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco
Art. 9	Formazione dell'Elenco
Art. 10	Affidamento degli incarichi
Art. 11	Ipotesi eccezionali di affidamento diretto
Art. 12	Compensi
Art. 13	Obblighi dell'affidatario
Art. 14	Disciplinare di incarico
Art. 15	Aggiornamenti dall'elenco
CAPO III - Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.L.gs. n. 50/2016	
Art. 16	Principi generali
Art. 17	Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016
Art. 18	Disciplina applicabile
Art. 19	Contratti misti
Art. 20	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 21	Casi non previsti dal presente documento e normativa di riferimento
Art. 22	Rinvio dinamico
Art. 23	Tutela dei dati personali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Il presente documento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui al D.lgs. n. 50/2016 «*Codice dei contratti pubblici*» e successive modificazioni.
2. Con il presente documento vengono disciplinate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge, le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali a professionisti esterni all'Ente, alla luce della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 (di seguito definito "Codice dei contratti pubblici"), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile) e nelle Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. I servizi legali a professionisti esterni all'Ente vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, rotazione, decoro ed equità del trattamento economico in attuazione dei principi di derivazione comunitaria e dell'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016.
4. In ogni caso, ai sensi degli artt. 1 e 5 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile qualora non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, il Comune è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.

Art. 2 Pubblicità e trasparenza

1. L'amministrazione garantisce la massima pubblicità per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione delle procedure di affidamento in oggetto e riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 3 Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o Assessore anziano.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 lett. 1 dello Statuto comunale, autorizza, con apposita deliberazione, la proposizione di cause e ricorsi nonché la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.
3. La proposta di deliberazione deve essere preceduta, salvo i casi di estrema urgenza, della relazione tecnica del Responsabile del Servizio interessato contenente le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio e gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.

CAPO II Affidamento dei singoli servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016

Art. 4 Principi generali

1. Gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune, in occasione di puntuali e specifiche esigenze, consistenti in singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, sono affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

I. Economicità

L'amministrazione comunale garantisce un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione dei contratti, in virtù del quale il Comune, prima dell'affidamento degli incarichi, è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'Ente;

tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità. Ai fini dell'accertamento della congruità del compenso pattuito si tiene conto: della spesa per precedenti affidamenti; degli oneri riconosciuti da altre amministrazioni per incarichi analoghi; dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza; di una valutazione comparativa di due o più preventivi.

II. Efficacia

Il Comune garantisce la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati. Tra gli altri elementi, l'amministrazione valuta la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che eventualmente si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.

III. Parità di trattamento

L'amministrazione comunale garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto nonché che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole. L'Ente garantisce il rispetto di criteri di selezione non discriminatori e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

IV. Trasparenza

L'Ente comunale garantisce, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione è correlata al valore e all'importanza del contratto.

V. Proporzionalità

Il Comune garantisce l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. A tal fine vengono formulati requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, nonché predisposte procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

VI. Pubblicità

L'amministrazione garantisce che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alle procedure prima che esse siano aggiudicate, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

2. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere in ogni caso di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.
3. Ai fini della disciplina applicabile alla procedura di affidamento dei servizi di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, non assume rilevanza il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 5

Incarichi ricompresi nell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai singoli affidamenti dei seguenti incarichi:
 - a) rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - c) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
 - d) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai sempre che siano riferiti ad un'attività già individuata;
 - e) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - f) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
2. I servizi legali di cui alle lettere a) e b) possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l'iscrizione ad un albo circondariale.

Art. 6

Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali

1. È costituito un Elenco aperto dei professionisti cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
2. L'Elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - Contenzioso amministrativo

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Tale sezione è suddivisa nelle sottosezioni:

- a.1) sottosezione "diritto degli appalti";
- a.2) sottosezione "diritto dell'edilizia, dell'urbanistica e ambientale";
- a.3) sottosezione "altre materie del diritto amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto degli enti locali, diritto di accesso, accesso civico, espropriazioni etc.);

Sezione B - Contenzioso civile

Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace - Tribunale - sezione civile - Corte d'Appello civile - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita;

Sezione C - Contenzioso giuslavoristico

Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione lavoro - Corte di Appello civile - Cassazione Civile sez. Lavoro;

Sezione D - Contenzioso penale

Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace - Tribunale - sezione penale – Corte d'Appello civile- Cassazione Penale.

Sezione E - Contenzioso tributario

Assistenza e patrocinio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione sez. tributaria.

Sezione F – Contenzioso in materia di diritto commerciale e fallimentare

3. Ciascuna sezione è suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di 2 sezioni.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell'elenco, indicate all'articolo precedente:
 - a) il singolo professionista;
 - b) in caso di studio associato o società di professionisti, il/la professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell'avviso.
2. I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti:
 - possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza europea ovvero ricorrere in una delle condizioni stabilite dall'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001:
 - familiari extracomunitari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
 - non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - assenza di conflitto di interessi con il Comune di Tavagnacco, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;
 - non avere commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

- imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il/la professionista è stabilito;
 - non avere provvedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 8

Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'istituzione dell'Elenco, il Segretario comunale, provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente documento. Dell'Avviso deve essere data pubblicità all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. I professionisti interessati possono far pervenire la propria domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e firmata con i relativi allegati, in qualsiasi momento fino alla eventuale formale revoca dell'Elenco istituito. Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la specifica sezione dell'Albo, tra quelle sopra, in cui chiede di essere iscritto.
3. Il possesso dei requisiti generali e specifici di cui al precedente articolo deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2008 n. 445, nella domanda di iscrizione all'Albo. Alla predetta domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:
 - a) curriculum vitae professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, eventuale abilitazione ai giudizi davanti le magistrature superiori, docenze) e l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, indicando numero e tipologia di cause patrociniate dal soggetto dichiarante;
 - b) copia di un documento d'identità in corso di validità.Qualora l'iscrizione sia richiesta da uno studio legale associato, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei nominativi degli avvocati associati interessati all'affidamento, i quali dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, e presentare ciascuno il proprio curriculum vitae e il proprio documento d'identità.
4. L'istanza dovrà essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni e impegni:
 1. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Tavagnacco o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
 2. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nei presenti criteri generali, delle previsioni del vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 dd. 18 dicembre 2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30 gennaio 2015;
 3. impegno a comunicare con tempestività il sopravvenire delle situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale per effetto della perdita dei requisiti previsti all'art. 7.In caso di nomina, l'impegno a:
 4. rendere un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e/o concludere una transazione.
 5. ad avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori, esclusivamente per aspetti marginali per lo svolgimento della prestazione, nonché di domiciliatari, senza costi aggiuntivi;
5. Le domande incomplete possono essere integrate su richiesta da parte dell'Ente.
6. La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

Art. 9

Formazione dell'Elenco

1. Le domande di iscrizione pervenute e la relativa documentazione sono valutate dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, sulla base della comprovata esperienza dichiarata al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco.
2. I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine alfabetico, per ciascuna sezione dell'Elenco per cui hanno fatto richiesta.
3. L'Elenco viene approvato con determinazione del Segretario comunale e quindi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente. Gli incarichi sono pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente – ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 33/2013.
4. L'avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale del Comune.

5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione all'elenco. Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è prevista l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
6. L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Tavagnacco di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.
7. L'Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca.

Art. 10 **Affidamento degli incarichi**

1. La scelta dei professionisti cui affidare i singoli incarichi di svolgimento dei servizi legali viene fatta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.lgs. 50/2016 ed è preceduta da una selezione che apprezzi il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base del seguente procedimento
 - a) in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, si provvede all'individuazione di almeno 3 (tre) avvocati iscritti all'Albo degli avvocati del Comune, scegliendo i nominativi nella sezione relativa alla materia oggetto del servizio legale in base alla competenza tecnico-giuridica che emerge dai curriculum inviati, al principio dell'equa ripartizione degli incarichi ed alla pregressa proficua collaborazione con l'Ente, comunque nel rispetto dell'imparzialità, della efficacia, della parità di trattamento e trasparenza dell'azione amministrativa, come declinati dalle linee guida Anac n. 12/2018.
 - b) gli avvocati così individuati saranno invitati a formulare una offerta economica utilizzando quale parametro di riferimento quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale approvate con D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato con D.M. 8/03/2018, n. 37, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della L. 31/12/2012, n. 247.
2. In ogni caso l'amministrazione garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.
3. Per gli affidamenti di minore rilevanza, quali ad esempio l'assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di Pace o per le controversie di valore inferiore ad € 1.000,00, è possibile procedere direttamente, fermo restando il criterio della rotazione.
4. All'esito delle valutazioni di congruità Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 77 comm1, lett. 6) dello Statuto comunale, con propria determinazione individua, motivandone la scelta, il/la professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale. Il Responsabile dell'Area Affari generali pone successivamente in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato.
5. Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato, sotto l'aspetto della necessità.
6. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'Avvocato incaricato. In tale caso delle spese di domiciliazione dovranno essere incluse nell'offerta economica di cui alla precedente punto 1 lett. b. La parcella sarà unica per il/la professionista incaricato/a, che provvederà in proprio in ordine alla predetta incombenza. A tal fine si precisa che questa amministrazione instaura con il/la professionista un rapporto di clientela esclusiva e all'avvocato mandataria/a è conferita procura tecnica necessaria per l'espletamento dell'attività di rappresentanza giudiziaria.

Art. 11 **Ipotesi eccezionali di affidamento diretto**

1. In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità dell'amministrazione procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.
2. Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate nella determinazione di affidamento dell'incarico.
3. Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l'affidamento diretto dell'incarico:
 - a) la consequenzialità di incarichi (in diversi gradi di giudizio)
 - b) la complementarietà con altri incarichi sulla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
 - c) la assoluta particolarità della controversia;
 - d) in caso di assoluta necessità ed urgenza, che non dipenda da inerzia dell'Ente.

4. L'Ente si riserva la motivata facoltà di affidare incarichi di servizi legali ad avvocati non inseriti nell'Albo per processi giudicati di rilevante importanza politico/strategica e/o complessità, che richiedano prestazioni di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti che abbiano maturato adeguata esperienza nella materia oggetto di causa, docenti e ricercatori universitari o con specializzazioni di elevatissima qualità oppure in caso di contenzioso comune con altri Enti nell'ambito dei quali venga individuato in accordo fra gli stessi il medesimo/i medesimi professionisti.

Art. 12 Compensi

1. I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.
3. In tutti questi casi, il/la professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.
4. Sono a carico del professionista tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.

Art. 13 Obblighi dell'affidatario

1. I professionisti incaricati dei singoli servizi dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:
 - definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza dell'amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
 - aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza con la stessa;
 - assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'amministrazione, incontri presso la sede del Comune stesso;
 - garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
 - non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Tavagnacco per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Sono sottoposti a tale obbligo anche i legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del professionista richiedente;
 - svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
 - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
 - presentare la fattura elettronica.

Art. 14 Disciplinare di incarico

1. Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dal presente documento.
2. Sottoscritto il vincolo contrattuale si provvederà a trasmettere al professionista incaricato gli atti di affidamento del servizio e, quando necessaria, la *procura ad litem*, nonché tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.

Art. 15 Aggiornamenti dell'Elenco

1. L'elenco viene aggiornato annualmente con l'inserimento dei nominativi di coloro che hanno fatto pervenire la propria istanza entro il 30 settembre di ogni anno.
2. I professionisti i cui nominativi sono già inclusi nell'elenco, non devono presentare annualmente nuova istanza. ma sono tenuti a comunicare eventuali cambiamenti intervenuti rispetto alle informazioni che hanno inviato al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
3. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che.

- per due volte, nel corso di uno stesso anno di iscrizione, abbiano rifiutato senza motivo la prestazione richiesta;
 - ne facciano richiesta scritta;
 - abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
 - non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
 - siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
 - si siano verificate cause di incompatibilità;
 - abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all'elenco.
4. La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

CAPO III

Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 16

Principi generali

1. L'affidamento dei servizi legali di cui al presente capo è soggetto all'applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi.
2. Si applicano le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 140 e 142 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Nell'affidamento dei servizi di cui al presente capo si tiene conto, in ogni caso, della capacità del professionista singolo o associato di soddisfare le diverse esigenze dell'Ente impreviste e future.

Art. 17

Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli affidamenti dei seguenti servizi legali, nella misura in cui non rientrino in quelli di cui al precedente Capo II: servizi giuridici (servizi di consulenza giuridica, di rappresentanza legale, di rappresentanza delle parti interessate), servizi di documentazione e certificazione giuridica (certificazione della firma elettronica, consulenza e informazione giuridica).
2. I servizi legali di cui al punto precedente si considerano non rientranti in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 quando le prestazioni professionali vengono realizzate in modo continuativo o periodico, con messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale, al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni che emergono durante un predeterminato periodo temporale.

Art. 18

Disciplina applicabile

1. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 vengono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
2. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 vengono affidati in base alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In ogni caso la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140 e 142 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 19

Contratti misti

1. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 50/2016, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX del medesimo D.lgs., si applica l'articolo 28, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 20

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tutti gli appalti di servizi legali sono assoggettati alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.

Art. 21

Casi non previsti dal presente documento e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente documento troveranno applicazione:
 - a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
 - b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
 - c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice;
 - d) i Codici di deontologia professionale vigenti
 - e) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
 - f) lo statuto comunale;
 - g) i regolamenti speciali;
 - h) il regolamento comunale di contabilità;
 - i) il regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici;
 - j) il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche;
 - k) il regolamento comunale per la costituzione e gestione degli Elenchi di operatori economici;
 - l) il regolamento generale sulle entrate comunali;
 - m) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 22

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente documento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:
 - a) qualora le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 di cui il presente documento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del presente documento che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;
 - b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente documento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 23

Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.